

## REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO O LIQUIDAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI

Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione dei versamenti del debito tributario qualora il totale della somma dovuta superi l'importo di Euro \_\_\_\_\_=.

La rateizzazione è disciplinata dalle seguenti regole:

- \* periodo massimo: 1 anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo;
- \* numero massimo delle rate: 4;
- \* versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto impositivo;
- \* applicazione, sulle somme delle rate dovute successivamente alla prima, dell'interesse moratorio calcolato a giorno e ragguagliato al vigente tasso legale.

Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 5.164,57=, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38bis del D.P.R. n. 633/1972 e s.m. (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria).

L'istanza è valutata ed accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario Responsabile del Tributo, che contestualmente ridetermina gli importi dovuti dal contribuente.

Il provvedimento del Funzionario Responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente.

Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

Tabella limite monetario per la rateizzazione (primo comma) fissato da ogni comune:

Calliano	€ 516.46
Mori	€ 516.46
Nogaredo	€ 1549.37
Pomarolo	€ 1549.37
Ronzo Chienis	€ 516.46
Trambileno	€ 516.46
Volano	€ 516.46
Nomi	€ 516.46
Cimone	€ 516.46